Circolare del Ministero dell'Interno n. 13 del 25/02/1976 Modifica dell'art. 90 della Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 relativa a "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere ".

Testo:

Questo Ministero, in base al sostanziale progresso conseguito nei riguardi della sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali, con l'adozione della pellicola ininfiammabile (resa obbligatoria dal disposto di cui all'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322), d'intesa con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ha apportato, prima con la Circolare n. 12 del 24 gennaio 1963 e successivamente con le Circolari n. 28 dell'1 marzo 1963 e n. 72 del 29 luglio 1971, varie modifiche alle norme di sicurezza emanate con la Circolare n. 16, indicata in oggetto. In relazione a ciò, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.), nel rappresentare le gravi difficoltà, in ordine ai problemi di peso e d'ingombro, derivanti dall'impiego diffuso, nelle cabine automatizzate, di bobine avvolgenti pellicole di oltre tremila metri, ha richiesto l'autorizzazione ad impiegare bobine in materiale plastico, in luogo di quelle " metalliche, o altrimenti resistenti al fuoco, racchiuse in apposite scatole metalliche di sicurezza ", come stabilito dall'art. 90 della Circolare in argomento. Al riguardo questo Ministero, tenuto conto del crescente progresso tecnologico nel campo degli automatismi di sicurezza impiegati nelle sale cinematografiche, considerato il basso rischio d'incendio nelle cabine di proiezione, come evidenziato dai rilievi statistici degli ultimi anni e tenuto presente soprattutto il divieto dell'impiego di pellicole infiammabili, per le quali trovava giusta applicazione il disposto di cui al vitato art. 90, ritiene di poter accogliere l'istanza avanzata dall'A.G.I.S. e, per l'effetto, abroga l'ultimo comma dell'articolo medesimo.